

PARTE SECONDA

Atti regionali

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 giugno 2019, n. 2

Misure di sostegno al recupero della frazione organica raccolta in maniera differenziata e prodotta dai Comuni pugliesi.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**VISTI**

- l'art. 177, D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. ed in particolare la disposizione di cui al c. 2 ai sensi del quale *“La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse”* nonché la disposizione di cui al c. 4 ai sensi del quale *“I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:*
 - a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;*
 - b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;*
 - c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente”;*
- l'art. 178, D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. ai sensi del quale *“La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali”;*
- l'art. 179, D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. che stabilisce una gerarchia di criteri di priorità - *a) prevenzione, b) preparazione per il riutilizzo, c) riciclaggio, d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia, e) smaltimento* - nella gestione dei rifiuti che, in generale, costituisce la migliore opzione ambientale, fatta salva la possibilità di discostarsene, in via eccezionale, in relazione a singoli flussi di rifiuti, qualora ciò sia giustificato, nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto il profilo ambientale e sanitario, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresi la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse;
- l'art. 181, D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., rubricato *“riciclaggio e recupero dei rifiuti”* ed in particolare la disposizione di cui al c. 5 ai sensi del quale *“Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, al fine di favorire il più possibile il loro recupero privilegiando il principio di prossimità agli impianti di recupero”;*
- l'art. 182-ter, D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., rubricato *“rifiuti organici”* e le misure adottate dalla Regione Puglia (Schema di carta dei servizi di cui alla Parte II O3 del PRGRU) volte a dare attuazione alla riportata normativa nazionale e realizzare, in cooperazione con gli Enti Locali, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, un sistema di raccolta differenziata anche per la frazione organica dei rifiuti finalizzato alla produzione di *compost*, nel rispetto dell'ordine gerarchico di cui all'art. 179, D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., così perseguendo il duplice obiettivo di favorire il recupero della frazione organica dei rifiuti urbani riducendo al contempo il rifiuto da avviare a smaltimento.

VISTO il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani - PRGRU - approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 08.10.2013, n. 204 il cui aggiornamento è in corso (*giusta* DGR n. 1482/2018).

VISTA l'Ordinanza n.1/2019 e le speciali forme di gestione della FORSU con essa disposte al fine di scongiurare l'insorgere di situazioni di rischio igienico-sanitario e ambientale determinate dalla mancata raccolta di rifiuti putrescibili.

CONSIDERATO CHE nel corso dell'incontro urgente tenutosi in data 17.06.2019 è emersa la difficoltà di gestire la FORSU utilizzando esclusivamente gli impianti di compostaggio e le stazioni di trasferimento di cui all'Ordinanza n.1/2019. In particolare:

- il gestore della piattaforma di trasferimento **Ecodaunia** ha rappresentato la difficoltà a garantire l'avvio verso gli impianti di destino entro poche ore e comunque entro 24 h anche in considerazione del blocco nel fine settimana della circolazione dei mezzi pesanti utilizzati per i conferimenti fuori regione. Pertanto si ipotizza che, fermo restando l'incremento della capacità ricettiva giornaliera a 495 t/g di FORSU (CER 200108, dato calcolato come media su base settimanale) per 180 giorni dalla data di emanazione dell'Ordinanza n. 1 del 06.06.2019, sia garantito l'avvio verso gli impianti di destino entro 48 h nei giorni settimanali ed entro 72 h nel fine settimana a decorrere dal venerdì;
- preso atto della emergenza segnalata dal Prefetto di Brindisi con nota Prot. n. 30955 del 05.06.2019, il gestore della piattaforma di trasferimento **Fer.Metal.Sud** ha rappresentato la disponibilità, per 90 giorni, a gestire ulteriori quantitativi di FORSU rispetto alle 15.000 t di cui al provvedimento autorizzativo, operando una ridistribuzione dei quantitativi parziali di rifiuti autorizzati in ingresso all'impianto (richiesta di ricezione di maggiori quantitativi di FORSU in luogo ad altre tipologie di rifiuti pericolosi e non pericolosi da formalizzare entro 48h dall'emanazione di eventuale Ordinanza ex art. 191 del D.Lgs. 1520/06 e ss.mm.ii.) ferma restando la capacità massima annua di 150.000 t di rifiuti non pericolosi: tempo di stoccaggio massimo di 48 h, ricezione giornaliera massima pari a 150 t/g e capacità di stoccaggio istantanea pari a 300 t.

Su tali ipotesi gestionali sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/06 ess.mm.ii di ARPA Puglia DAP FG e BR, alle condizioni e prescrizioni di seguito dettagliate:

- **Ecodaunia:** si confermano le prescrizioni precedentemente espresse con riferimento all'Ordinanza n.1/2019 purchè sia garantito l'avvio verso gli impianti di destino entro poche ore e comunque entro 48 h nei giorni settimanali ed entro 72 h nel fine settimana a decorrere dal venerdì fermo restando l'incremento della capacità ricettiva massima sarà quindi di 490 t/die di FORSU (CER 200108, dato calcolato come media su base settimanale);
- **Fer.Metal.Sud:** il gestore effettui lo stoccaggio in cassoni a tenuta, effettui settimanalmente il controllo degli odorigeni in almeno tre punti di monitoraggio posti al confine dell'impianto, utilizzi enzimi e sostanze nebulizzanti per limitare l'estensione degli odori dai cassoni e mitigare l'impatto odorigeno; individui una procedura di riduzione con previsione di blocco dei conferimenti in caso di accertata segnalazione di emissioni odorigene molesta da parte di cittadini e operatori locali, garantisca la pulizia dei piazzali da eventuali colaticci e riporti nota relativa alle operazioni di pulizia effettuate su apposito registro, trasmetta entro 48 h dall'emanazione della presente Ordinanza planimetria riportante la localizzazione dei cassoni che saranno utilizzati per lo stoccaggio della FORSU e la localizzazione dei n. 3 punti di monitoraggio degli odorigeni.

Nel corso del medesimo incontro è stato inoltre acquisito per le vie brevi parere positivo della Provincia di Brindisi (Autorità Competente al rilascio della D.D. n. 81 del 17.09.2015 relativa all'impianto Fer.Metal.Sud) ad autorizzare in deroga il Gestore alle condizioni in narrativa indicate ed alle prescrizioni dettate da ARPA Puglia.

RILEVATA la necessità di individuare soluzione idonee a superare le criticità emerse nella gestione della FORSU prodotta dai Comuni pugliesi scongiurando l'insorgere di situazioni di rischio igienico-sanitario e ambientale determinate dalla mancata raccolta di rifiuti putrescibili, anche ricorrendo a conferimenti fuori regione utilizzando presso le stazioni di trasferimento Ecodaunia e Bioenergy Italia spa (ex Jonica Servizi) e Fer.Metal.Sud al fine di ottimizzare i conferimenti.

RITENUTO indispensabile assicurare il trattamento della FORSU raccolta in modo differenziato dai Comuni Pugliesi scongiurando l'insorgere di situazioni di rischio igienico-sanitario e garantendo la produzione di compost conforme alla normativa vigente (D.Lgs. 75/2010) nonché un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

VISTO l'art. 191, D.Lgs 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: *"Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi"*, che prevede che il Presidente della Giunta Regionale, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere, possa emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto delle disposizioni delle Direttive europee, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

RICONOSCIUTA la sussistenza di obiettive ragioni di necessità, imprevedibilità e di urgenza per adottare una ordinanza contingibile ed urgente, ricorrendo in via temporanea a speciali forme di gestione dei rifiuti, per garantire un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

Tutto quanto premesso, ai sensi dell'art. 191, D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii..

ORDINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. Il punto n.3 dell'Ordinanza n. 1/2019 sia così modificato: al gestore della stazione di trasferimento Ecodauonia, per un periodo limitato a 180 giorni a decorrere dal 06.06.2019, di derogare il limite quantitativo di ricezione giornaliero della FORSU consentendo l'accettazione di 490 t/g di FORSU (CER 200108, dato calcolato come media su base settimanale), garantendo l'avvio verso gli impianti di destino entro poche ore e comunque entro 48 h nei giorni settimanali ed entro 72 h nel fine settimana a decorrere dal venerdì. I maggiori quantitativi di FORSU saranno gestiti nel rispetto del quantitativo massimo puntuale consentito dall'impianto riducendo le corrispondenti aliquote di rifiuti pericolosi e nel rispetto dei valori massimi annui autorizzati. La deroga è concessa alle seguenti prescrizioni di gestione:
 - *"Portone del capannone di messa in riserva sempre chiuso, con minima apertura solo per il tempo strettamente necessario al conferimento"*
 - *Impianto di aspirazione sempre acceso (h24) alla massima potenza"*
 - *Massima manutenzione e gestione degli scrubber e del biofiltro con controllo giornaliero della umidità e annotazione con firma su registro da parte di un responsabile della società"*
 - *Individuazione di una procedura di riduzione con previsione di blocco dei conferimenti in caso di accertata segnalazione di emissioni odorigene molesta da parte di cittadini e operatori locali"*
2. Al gestore della stazione di trasferimento Fer.Metal.Sud, per un periodo di 90 giorni dalla data di emissione della presente Ordinanza, di gestire ulteriori quantitativi di FORSU rispetto alle 15.000 t di cui al provvedimento autorizzativo, operando una redistribuzione dei quantitativi parziali di rifiuti autorizzati in ingresso all'impianto (richiesta di ricezione di maggiori quantitativi di FORSU in luogo ad altre tipologie di rifiuti pericolosi e non pericolosi da formalizzare entro 48h dall'emanazione della presente Ordinanza) ferma restando la capacità massima annua di 150.000 t di ricezione di rifiuti non pericolosi: ricezione giornaliera massima di FORSU avente CER 200108 pari a 150 t/g, capacità di stoccaggio istantanea pari a 300 t, tempo massimo di stoccaggio 48 h. La deroga è concessa alle seguenti prescrizioni di gestione dettate da ARPA Puglia: il gestore effettui lo stoccaggio in cassoni a tenuta, effettui settimanalmente il controllo degli odorigeni in almeno tre punti di monitoraggio posti al confine dell'impianto, utilizzi enzimi e sostanze nebulizzanti per limitare l'estensione degli odori dai cassoni e mitigare l'impatto odorigeno; individui una procedura di riduzione con previsione di blocco dei conferimenti in caso di accertata segnalazione di emissioni odorigene molesta da parte di cittadini e operatori locali, garantisca la pulizia dei piazzali da eventuali colatici e riporti nota relativa alle operazioni di pulizia effettuate su apposito registro, trasmetta entro 48 h dall'emanazione della presente Ordinanza planimetria riportante la localizzazione dei cassoni

che saranno utilizzati per lo stoccaggio della FORSU e la localizzazione dei n. 3 punti di monitoraggio degli odorigeni.

3. All'AGER di disciplinare i flussi di FORSU informando tempestivamente i Comuni produttori coinvolti.
4. Ad ARPA ed ASL di provvedere alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni impartite con i rispettivi pareri.
5. Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Si notifica il presente provvedimento a:

Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio della Regione Puglia, Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia; Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia; Sezione Vigilanza Ambientale della Regione Puglia; Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti; Città metropolitana di Bari; Provincia di Taranto, Provincia di Foggia, Provincia di Brindisi, Provincia di Lecce, ARPA Puglia – Direzione scientifica, ARPA Puglia – DAP BA, ARPA Puglia – DAP TA, ARPA Puglia – DAP BR, ARPA Puglia – DAP LE, ARPA Puglia – DAP FG, ai gestori delle stazioni di trasferimento Fer.Metal.Sud ed Ecodauria, ASL BA, ASL BR, ASL FG, ASL LE e ASL TA Dipartimento di Prevenzione; Comuni di Francavilla, Cerignola, Brindisi, Prefetto di Bari, Prefetto di Brindisi, Prefetto di Lecce, Prefetto di Taranto, Prefetto di Foggia; Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero dell'Ambiente Tutela del Territorio e del Mare; Ministero della Salute; Ministero delle attività produttive.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni, o ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni dalla sua pubblicazione nel B.U.R.P.

Il Presidente della Giunta della Regione Puglia

Michele Emiliano